DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 34

Norme concernenti le Sezioni di credito industriale

Le disposizioni relative alle Sezioni di credito Industriale del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia della Banca Nazionale del Lavoro, previste dagli articoli 25 e 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso il termine indicato nell'articolo 28 della citata legge numero 634, sono prorogate fino al 31 dicembre 1980. Il limite di 50 milioni di cui alla lettera d) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e' elevato a 250 milioni. Tale limite si intende esteso anche alle operazioni che, ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1961, n. 649, fruiscono del contributo in conto interessi previsto dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni.

Versione in vigore dal 30 giugno 1965, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno
Estremi	Legge 26 giugno 1965, n. 717
Capo	VI — Disposizioni finali e transitorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 1965

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-degli-interventi-per-lo-sviluppo-del-mezzogiorno/art-34-norme-concernenti-le-sezioni-di-credito-industriale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it